

IVA

Compensi CTU esclusi dalla disciplina split payment

di Lucia Recchioni

Nuovi chiarimenti in materia di **split payment** sono stati forniti dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 9/E/2018](#) di ieri, 7 maggio.

Ricordiamo, a tal proposito, che dal **1° gennaio** di quest'anno, il meccanismo dello **split payment** è stato esteso alle operazioni effettuate nei confronti:

- degli **enti pubblici economici**, regionali e locali, comprese le **aziende speciali** e le **aziende pubbliche di servizi alla persona**;
- delle **fondazioni partecipate** da qualsiasi tipo di **pubblica amministrazione** per una percentuale complessiva del **fondo di dotazione** non inferiore al **70%**;
- delle **società controllate** direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo **split payment**;
- delle **società partecipate** per una quota non inferiore al **70%** da **amministrazioni pubbliche** e da enti e società soggette alla **scissione dei pagamenti**.

Al fine di poter correttamente individuare i soggetti interessati dalla disciplina in esame è tuttavia **sempre necessario** far riferimento agli **elenchi pubblicati online** dal ministero dell'Economia e delle finanze: l'inclusione della società nei suddetti elenchi, infatti, come chiarito dalla [circolare AdE 27/E/2017](#) e confermato dal **comunicato** del **Mef** dello scorso **7 febbraio**, ha **effetto costitutivo**.

Pertanto, la disciplina dello **split payment** ha effetto dalla **data di effettiva inclusione** del soggetto nell'elenco; **prima dell'inclusione**, invece, il soggetto **non potrà considerarsi riconducibile nell'ambito soggettivo della disciplina della scissione dei pagamenti**, indipendentemente dalle sue caratteristiche.

La [circolare 9/E/2018](#), considerato quindi il più esteso ambito applicativo, analizza, nel dettaglio, le nuove categorie di soggetti interessati, soffermandosi poi su due **casi particolari**:

- l'applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti alle società le cui quote sono detenute da una **società fiduciaria**,
- le modalità di liquidazione dei compensi dovuti ai **consulenti tecnici d'ufficio**, cd. CTU, che operano su incarico e come ausiliari dell'**Autorità Giudiziaria**.

Con riferimento a quest'ultima fattispecie la circolare richiama la giurisprudenza della **Corte di Cassazione**, secondo la quale *"in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il*

giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti” (Cass. n. 1023/2013).

Secondo tale giurisprudenza, pertanto, “È noto che l’attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia” (Cass. n. 1023/2013), sicché “il relativo compenso è posto solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza” ([Cass. n. 23522/2014](#)).

Con riguardo ai compensi e onorari relativi alle prestazioni rese dal CTU, l’Agenzia delle entrate ritiene pertanto che **titolare passivo** del rapporto di debito sia la **parte** esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico.

L’Amministrazione della giustizia, invece, riveste esclusivamente la qualifica di **committente non esecutrice del pagamento**.

In considerazione di tutto quanto appena esposto, il **CTU**, quindi,:

- dovrà **emettere fattura nei confronti dell’Amministrazione della giustizia**,
- dovrà tuttavia evidenziare che il pagamento avverrà con **denaro fornito dalla parte individuata dal provvedimento del Giudice** (o dalle parti).

La **pubblica amministrazione** (Amministrazione della Giustizia), dal canto suo, **pur essendo destinataria della fattura non effettuerà alcun pagamento: deve quindi escludersi l’applicabilità della disciplina della scissione dei pagamenti**.

D’altra parte, la mancata esclusione della fattispecie in esame comporterebbe l’onere, per il soggetto debitore, di versare al CTU soltanto l’imponibile mentre l’**Iva relativa alla prestazione** dovrebbe essere **riversata all’Amministrazione della Giustizia** affinché quest’ultima, a sua volta, **versi tale importo all’Erario**, nell’ambito della scissione dei pagamenti: un **doppio versamento**, questo, che, secondo l’Agenzia delle entrate, giustifica pienamente la **semplificazione** introdotta.

La **circolare** in esame, tuttavia, non si concentra solo su questi casi particolari, prevedendo anche una più **generale** ipotesi di **esclusione dalle sanzioni**.

Viene infatti chiarito che, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza che hanno accompagnato le novità introdotte dal **1° gennaio 2018** in materia di **split payment**, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di **sanzioni**, eventuali **comportamenti difformi** adottati dai contribuenti **prima** dell’emanazione della circolare (ovvero prima del **7.05.2018**), sempre che non sia stato arrecato **danno all’Erario** con il **mancato assolvimento dell’imposta dovuta**.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)